

STATUTO

CENTRO ARTI INTEGRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA CAROPRESO 53

Numero REA: MT - 79670

Codice fiscale: 01194620777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	<u>Art.1 (Denominazione e Sede)</u>	
	Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è costituita una Cooperativa Sociale denominata: "CENTRO ARTI INTEGRATE - Società Cooperativa Sociale".	
	Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende adottare, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le norme della Società a responsabilità limitata se ed in quanto compatibili.	
	Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti dall'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo di modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni della Società per azioni, in quanto compatibili.	
	La Cooperativa ha sede in Matera.	
	<u>Art.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)</u>	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C.	
	<u>Art.3 (Domicilio dei Soci)</u>	
	Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.	
	<u>Art.4 (Durata)</u>	
	La durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).	
	<u>Art.5 (Mutualità prevalente)</u>	
	La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.	

	Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente,	
	vengono fissate e devono essere osservate le seguenti prescrizioni:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	<u>Art.6 (Qualifica di ONLUS)</u>	
	La Cooperativa sociale è considerata, in presenza dei necessari presupposti di	
	legge, come O.N.L.U.S..	
	<u>Art.7 (Oggetto Sociale)</u>	
	La Cooperativa si propone, in consonanza con la vigente normativa in mate-	
	ria, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso l'esercizio delle attività in-	
	dicate dalla Legge 381/1991, assicurando continuità lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali	
	della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei	
	Diritti dell'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite in	

	data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato del proprio scopo, al fine di	
	favorire la promozione umana.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporanea-	
	mente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività, sempre nel rispetto	
	dei principi della mutualità, così come definiti dagli artt. 2514 e ss. C.C.:	
	- la fornitura ad imprese, enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favo-	
	rare l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone,	
	con attenzione particolare alle categorie di individui con esigenze specifiche;	
	- la diffusione dell'arte e della cultura nella sua accezione più ampia, me-	
	diante la produzione diretta e autogestita, la coproduzione o l'ospitalità di	
	spettacoli ed eventi di teatro, musica, cinema, danza, arti visive e new media,	
	nonché mediante la gestione di spazi nei quali realizzarli, con particolare ri-	
	guardo alla ricerca e diffusione di nuove proposte di drammaturgia teatrale,	
	sia di ambito italiano che internazionale, e a una lettura contemporanea dei	
	classici; più in generale la Cooperativa si propone di perseguire il fine della	
	diffusione della cultura con particolare attenzione alle arti sceniche e con	
	particolare riferimento allo spettacolo dal vivo, secondo un ideale di educa-	
	zione permanente e più specificatamente attraverso l'attività di animazione	
	ricreativa e promozione sociale, attraverso qualsivoglia espressione di creati-	
	vità, valorizzazione artistica e ludica, nonché della tutela e valorizzazione	
	del patrimonio storico e artistico; la Cooperativa si propone lo scopo di pro-	
	muovere, organizzare e cooperare per progetti nell'ambito delle "performing	
	arts" e più in generale delle discipline artistiche, organizzando, producendo e	
	promuovendo eventi di tipo culturale e sociale;	
	- la promozione di attività volte al conseguimento del benessere psico-fisico	

	e alla cura della persona attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi artistici,	
	con particolare riferimento all'"arteterapia", quale mezzo terapeutico finaliz-	
	zato alla prevenzione, al recupero e alla crescita della persona nella sfera e-	
	motiva, affettiva e relazionale, con conseguenti ricadute positive a livello	
	psico-organico; i servizi e progetti realizzati saranno finalizzati a prevenire	
	forme di disagio, ad accompagnare e assistere persone in difficoltà in percor-	
	si di cura e di crescita personale, a promuovere l'inclusione sociale e lavorati-	
	va, ad attivare interventi per ridurre i rischi o i danni alla salute; la cooperati-	
	va, per dette finalità: promuoverà e svilupperà attività e iniziative artistiche,	
	organizzerà e gestirà corsi di avviamento all'arte, attività motorie e di mante-	
	nimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori, promuoverà la	
	formazione e l'orientamento di utenti, operatori e volontari impegnati nel	
	campo della salute, si occuperà di comunicazione sociale mediante la reda-	
	zione e la distribuzione di riviste e altro materiale informativo, promuoverà	
	la cultura del benessere psico-fisico attraverso l'organizzazione di seminari e	
	convegni, anche per documentare e diffondere processi emancipativi di sog-	
	getti a bassa contrattualità sociale, gestirà progetti di ricerca in collaborazio-	
	ne con enti pubblici e privati, volti ad attività di assistenza sociale e socio sa-	
	nitaria o ad attività artistiche, organizzerà eventi che rappresentino opportu-	
	nità di comunicazione, conoscenza e scambio, collaborerà con gruppi di auto	
	aiuto e con enti e associazioni che agiscano in conformità con gli scopi del	
	presente statuto, commercializzerà prodotti inerenti l'oggetto sociale;	
	- la fornitura di servizi in materia di: assistenza domiciliare integrativa e di	
	assistenza domiciliare riabilitativa ad anziani, ammalati, disabili; assistenza	
	domiciliare educativa a disabili e non; interventi e servizi educativi per mi-	

	nori; sostegno educativo a minori; terapie comportamentali, psicomotorie e	
	logopediche;	
	- la fornitura di servizi in materia di: coordinamento e gestione di attività so-	
	cio-assistenziali generiche e qualificate, servizi sanitari, infermieristici, pre-	
	stazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e	
	privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	- la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, ri-	
	volti a giovani, ragazzi, studenti, attraverso centri di aggregazione giovanili e	
	animazione, anche per conto di enti pubblici, privati e organizzazioni di ser-	
	vizi;	
	- attività diretta a favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente, nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	- servizi in materia di assistenza e cura di bambini, anziani, ragazze madri,	
	soggetti disabili, volti all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	- servizi nel settore dell'assistenza sociale e delle attività di aiuto domestico,	
	segretariato sociale, assistenza infermieristica, babysitteraggio;	
	- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del	
	disabile psichico/fisico nella società, nonché di centri diurni d'assistenza e di	
	incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici/fisici ed anziani;	
	- assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri attraverso formule innovative	
	rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambien-	
	te familiare, attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'ele-	
	vazione morale e civile delle ragazze, anche con la realizzazione di corsi di	
	qualificazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;	

	- la gestione per conto di enti pubblici e privati e/o la realizzazione di comu-	
	nità alloggio, case albergo, case protette per minori, disabili psichici/fisici,	
	anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;	
	- la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi	
	finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in diffi-	
	coltà;	
	- la creazione di centri d'accoglienza per l'ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea;	
	- la gestione di asili nido, strutture educative, ludoteche, centri estivi e baby-	
	parking, per conto di enti pubblici e privati e la gestione di strutture sociali	
	scolastiche e parascolastiche e di quant'altro possa essere necessario per assi-	
	curare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del di-	
	ritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	- la gestione di laboratori musicali;	
	- servizi nel settore degli "scuolabus" con relativi autisti ed accompagnatori;	
	- la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e ricerche	
	tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi	
	sociali della Cooperativa;	
	- la gestione di corsi riguardanti le attività da svolgere nel tempo libero (tea-	
	tro, letteratura, ceramica, pittura, musica, hobbies vari);	
	- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggia-	
	te nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;	
	- servizi in materia di assistenza domiciliare integrata, anche in convenzione	
	con personale specializzato;	

	- la creazione e la gestione di impianti polivalenti;	
	- l'offerta di servizi "informa-giovani" e di mediazione culturale;	
	- la realizzazione e la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanita-	
	rie assistenziali, per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e di strutture assistenziali e di recupero funzionale	
	e sociale.	
	Si specifica che la società non ha come scopo l'espletamento dei compiti	
	propri di professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di	
	questi ultimi strutture e mezzi per l'espletamento delle attività di cui trattasi,	
	senza che venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e uten-	
	te; le prestazioni riservate a soggetti abilitati saranno dunque in ogni caso ri-	
	servate a questi ultimi, nel rispetto di tutte norme vigenti in materia;	
	si specifica altresì che gli interventi di carattere umanita-	
	rio-sociale-assistenziale potranno essere estesi anche a stranieri comunitari	
	ed extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, cultura-	
	li, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualifica-	
	zione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in	
	genere per migliorare la qualità della vita; ricorrendovi i presupposti di Leg-	
	ge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti; la Cooperativa, peral-	
	tro, potrà stabilire convenzioni con enti locali, con l'Amministrazione Statale	
	o con altre amministrazioni ed enti, richiedere ed avvalersi di contributi, age-	
	volazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, stata-	
	li, regionali, da enti locali, da enti in genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, strumentalmente,	

	compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, finanziarie ritenute necessarie o utili a tal fine.	
	La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà co-	
	stituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione plurienna-	
	le finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	In relazione ai propri scopi, la Cooperativa potrà svolgere tutte quelle atti-	
	vità che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo del soci svantag-	
	giati.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solida-	
	rietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle	
	loro famiglie; le differenti attività di cui innanzi, anche ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. 381/1991, avverranno con	
	gestioni amministrative nettamente separate.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi; potrà com-	
	piere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione del-	
	l'oggetto sociale; potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato.	
	<u>Art.8 (Autofinanziamenti)</u>	
	La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che	
	infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, ai sensi e nei limiti della vigente normativa.	
	Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di quanto disposto	

dall'art.2467 C.C..	
SOCI	
<u>Art.9 (Soci: numero minimo)</u>	
Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove; ma, ai sensi dell'art.2522 C.C., il numero è di almeno tre Soci quando i medesimi siano persone fisiche e la Cooperativa adotti le norme della Società a responsabilità limitata.	
<u>Art.10 (Requisiti soggettivi dei Soci)</u>	
Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionali che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa.	
Possono essere altresì Soci, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate così come individuate nell'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381, in vista del loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa della Società.	
Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di Soci volontari; essi saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci; è consentita infine anche la presenza di Soci sovventori; nel qual caso, la Cooperativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4.	
<u>Art.11 (Domanda di Ammissione)</u>	

	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Ammi-	
	nistrativo, dichiarando:	
	a) - nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice	
	fiscale;	
	b) - l'entità della quota che egli intende sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda delibererà l'Organo Amministrati-	
	vo entro sessanta (n.60) giorni. La delibera deve essere congruamente moti-	
	vata, avuto riguardo all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito	
	cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio discriminatorio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa di-	
	venterà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del	
	nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C..	
	<u>Art.12 (Obblighi dei Soci)</u>	
	Ogni Socio è tenuto:	
	a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà deter-	
	minata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio;	
	b) - a versare l'importo della quota sottoscritta;	
	a tal uopo, si specifica che, giusta art.2525 C.C., le quote possono essere di	
	diverso ammontare e che il valore nominale della quota non può essere infe-	
	riore ad Euro 25,00 (euro venticinque) e che, salvo che la Legge non preveda	

	diversamente, nessun Socio può possedere una quota di importo complessi-	
	vo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);	
	c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;	
	d) - a mettere a disposizione, in quanto Socio cooperatore, la propria capa-	
	cità professionale ed il proprio lavoro in relazione alle concrete esigenze del-	
	la Cooperativa, come previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la	
	Cooperativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente Statuto;	
	e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del rego-	
	lamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi socia-	
	li.	
	<u>Art.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro)</u>	
	Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli	
	scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.	
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3 aprile 2001 n.142	
	(sulla revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare	
	riferimento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni,	
	per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il	
	trattamento economico a lui spettante.	
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si confor-	
	merà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia.	
	Se vi sono "Soci volontari", si rinvia a quanto disposto dalla vigente normati-	
	va.	
	<u>Art.14 (Parità di Trattamento)</u>	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere ri-	

	spettato il principio di parità di trattamento.	
	<u>Art.15 (Diritto ai Ristorni)</u>	
	Il Socio cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha diritto ai ristorni, sulla	
	base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vigente in	
	materia.	
	<u>Art.16 (Società ed acquisti di quote proprie)</u>	
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote, ai sensi dell'art.2529	
	C.C..	
	<u>Art.17 (Cessione di Quote Sociali)</u>	
	Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non pre-	
	vio nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua	
	quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C..	
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di	
	cui all'art.47 del presente Statuto.	
	<u>Art.18 (Morte del Socio)</u>	
	In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di subentrargli, in con-	
	formità a quanto disposto dall'art.2534 C.C., 2° e 3° comma.	
	L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli eredi intendano e-	
	sercitare detta facoltà.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Or-	
	gano Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti ri-	
	chiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare la iscri-	

	zione dell'aspirante al subingresso.	
	<u>Art.19 (Recesso del Socio)</u>	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Ai sensi del combinato disposto degli Artt.2532 e 2473 C.C., compete in o-	
	gni caso diritto di recesso ai Soci che non abbiano consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla elimina-	
	zione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compi-	
	mento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art.2468, quarto comma, C.C..	
	Compete il diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia consen-	
	tito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estremamente	
	difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.	
	<u>Art.20 (Data di efficacia del recesso)</u>	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomanda-	
	ta alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione, accettandola o respingendola, e dandone immediata comunicazione al	
	Socio. In caso di recesso non accettato, il Socio, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromissio-	
	ria di cui all'Art.47 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'int-	

	ressato mediante lettera raccomandata a.r..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	<u>Art.21 (Esclusione)</u>	
	Può essere escluso il Socio:	
	a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dal-	
	la sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali legal-	
	mente adottate e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a qua-	
	lunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca ina-	
	dempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;	
	b) - nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288 comma 1°, C.C..	
	Restano fermi i casi di esclusione di cui all'art. 2533 C.C..	
	<u>Art.22 (Procedimento di esclusione)</u>	
	L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla	
	intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare ina-	
	dempiente.	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal	
	computo il Socio da sanzionare.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che	
	la hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento, ed avrà effetto decorsi sessanta (n.60) giorni, ai sensi	
	dell'art.2533, 3° comma C.C..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la ri-	

	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Art.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)</u>	
	Contro i provvedimenti societari relativi al recesso e alla esclusione è am-	
	messo avvalersi della clausola compromissoria, giusta successivo Art.47, en-	
	tro sessanta (n.60) giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	<u>Art.24 (Liquidazione della quota)</u>	
	Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai sensi	
	dell'art.2535 C.C. - la liquidazione della quota.	
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	<u>Art.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)</u>	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-	
	so, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	ASSEMBLEE	
	<u>Art.26 (Obbligatorietà delle delibere)</u>	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le	
	sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i	
	Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.	
	Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479 C.C..	
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assem-	
	blea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.	
	<u>Art.27 (Verbale di Assemblea)</u>	

	Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità	
	dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le	
	modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiara-	
	zioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Regi-	
	stro "Decisioni dei Soci", ai sensi dell'art.2478 C.C..	
	<u>Art.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)</u>	
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma del-	
	l'Art.2479 bis C.C..	
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla	
	stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C.	
	<u>Art.29 (Convocazione - Organo competente)</u>	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqua-	
	lvolta esso lo ritenga opportuno.	
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino alme-	
	no un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione	
	dell'Assemblea.	
	Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici (n.15) giorni,	
	ciascuno dei Soci richiedenti potrà provvedere direttamente alla convocazio-	

ne.	
<u>Art.30 (Modalità di convocazione)</u>	
La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni	
prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie,	
nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adu-	
nanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione potrà es-	
sere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).	
In tale comunicazione potrà essere indicata la data di eventuale seconda con-	
vocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convo-	
cazione).	
Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata	
nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.	
<u>Art.31 (Assemblea totalitaria)</u>	
In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'As-	
semblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. -	
quando siano presenti tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano	
stati almeno informati) tutti gli Amministratori (e l'organo di controllo se	
nominato).	
Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli ar-	
gomenti.	
Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai com-	
ponenti degli organi non presenti. Agli atti sociali dovrà restare la prova del-	
la avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni	
assunte.	
<u>Art.32 (Presidenza dell'Assemblea)</u>	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	(ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato	
	dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.	
	In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea e-	
	leggerà il proprio Presidente.	
	<u>Art.33 (Intervento in Assemblea - Delega del Socio assente)</u>	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da al-	
	meno novanta (n.90) giorni nel libro dei soci.	
	Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota.	
	I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta	
	e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.	
	La delega va conferita solo in favore di altri Soci (anche se Amministratori).	
	Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio, se la compagine	
	è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero non più di due (n.2) Soci, se la	
	compagine è più numerosa.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.	
	<u>Art.34 (Inizio dei lavori assembleari)</u>	
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costituti-	
	vo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.	
	Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcu-	
	no degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi moti-	
	vo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei	
	voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).	
	Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.	
	<u>Art.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)</u>	

	L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci; non è	
	ammesso il voto segreto; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti pre-	
	senti o rappresentati; ma nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art.2479 com-	
	ma 2° C.C. (ossia per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni	
	di compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o dei diritti dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci; restano co-	
	munque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, richie-	
	dano diverse specifiche maggioranze.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	<u>Art.36 (Modulo di Gestione)</u>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i	
	primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto	
	disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C..	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori.	
	<u>Art.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)</u>	
	Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la	
	durata dei componenti l'Organo Amministrativo.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	<u>Art.38 (Carica degli Amministratori: vicende)</u>	

	Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la	
	pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica (escluso il riferi-	
	mento alla durata) si fa rinvio a quanto previsto per legge.	
	Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390	
	C.C., nonché i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'art.2476	
	C.C..	
	Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo.	
	Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dal-	
	la sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.	
	<u>Art.39 (Gratuità dell'incarico)</u>	
	All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci de-	
	cidano diversamente.	
	<u>Art.40 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione - Delibere</u>	
	<u>consiliari)</u>	
	a) Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della	
	Società; tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri;	
	b) la maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori;	
	c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto pre-	
	visto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e	
	un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza	
	o impedimento di quest'ultimo;	
	d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega;	
	e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di nu-	
	mero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Con-	

	siglio di Amministrazione si intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea	
	per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere so-	
	lo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più Amministratori,	
	gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così	
	nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea;	
	f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le	
	volte che lo si ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei componenti del Consiglio stesso; in quest'ultimo caso, ove il Presidente	
	non vi provveda entro quindici (n.15) giorni, il Consiglio potrà essere convo-	
	cato da qualsiasi Amministratore;	
	g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante co-	
	municazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta	
	elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione;	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni saranno prese a	
	maggioranza dei voti dei presenti e con voto palese; a parità di voti prevarrà	
	il voto del Presidente;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e	
	le sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri	
	in carica e se vi intervenga, o almeno ne sia stato informato, l'organo di con-	
	trollo, se nominato;	
	l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale (o per adunanza) e giu-	

	sta quanto consentito dall'art.2475, 4° comma, C.C., la decisione potrà esse-	
	re adottata - su iniziativa del Presidente - anche prescindendo da una formale	
	convocazione e da conseguenziale riunione con contestuale discussione e vo-	
	tazione; per cui potrà essere assunta anche mediante consultazione scritta o	
	sulla base di consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il voto favo-	
	revole della maggioranza degli Amministratori e purchè il consenso o l'ade-	
	sione siano stati espressi entro sette giorni dalla ricezione della proposta og-	
	getto di decisione.	
	Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato	
	a tutti gli Amministratori (ed ai Sindaci se nominati).	
	<u>Art.41 (Rappresentanza della Cooperativa)</u>	
	La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o im-	
	pedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Dele-	
	gato (se nominato), nell'ambito delle attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vi-	
	ce-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera	
	i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società	
	resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al	
	riguardo.	
	Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.	
	CONTROLLO DEI SOCI - ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>ART.42 (Poteri di controllo individuale del Socio; Organo di Controllo)</u>	
	I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Or-	
	gano Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di con-	

	sultare - anche tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed i docu-	
	menti relativi all'amministrazione.	
	Ricorrendo i presupposti di Legge, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina	
	di un Organo di controllo, con le funzioni ed i poteri di Legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE	
	<u>Art.43 (Elementi costitutivi del patrimonio)</u>	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote di valore nomina-	
	le non inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero) e non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla Legge;	
	b) - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'Art.44;	
	c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e	
	dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei Soci defunti;	
	d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale;	
	e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per	
	Legge;	
	f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impie-	
	gata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	<u>Art.44 (Bilancio di esercizio)</u>	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed ap-	

	plicando le norme civili e tributarie; il bilancio deve essere presentato alla	
	Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi (n.120) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle con-	
	dizioni previsti dalla Legge (art.2364, u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approva-	
	zione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta (n.180) giorni.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli am-	
	mortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle som-	
	me eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ri-	
	cevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavora-	
	tori simili), nel rispetto di quanto innanzi indicato nell'Art.15.	
	L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, destinandoli come	
	segue:	
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater	
	C.C.);	
	c) - a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in misura non supe-	
	riore al limite massimo consentito per Legge;	
	d) - ad eventuale riserva straordinaria;	
	e) - a fini mutualistici.	

	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	SCIoglimento	
	<u>Art.45 (Scioglimento anticipato)</u>	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o	
	più liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capi-	
	tale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	<u>Art.46 (Regolamento)</u>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere	
	disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Ammini-	
	strativo ed approvato dall'Assemblea.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	<u>Art.47 (Clausola di Arbitrato)</u>	
	Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Am-	
	ministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci	
	di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un	
	Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribu-	
	nale del Circondario in cui si trova la sede sociale.	
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diver-	
	sa decisione assunta dall'Arbitro.	
	NORMA GENERALE DI RINVIO	